

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E**  
**BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**Art. 1**  
**OGGETTO DELL’INCARICO**

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento, da parte del Consorzio di Bonifica di Paestum (d’ora in poi denominato “Ente”) ad idonea ditta aggiudicataria, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti , termini, modalità e condizioni di seguito specificati.

**Art. 2**  
**PRESTAZIONI**

Le prestazioni inerenti l’incarico, in via indicativa e non esaustiva, sono le seguenti:

- a) Analisi, valutazione e relazione concernente i contratti esistenti al momento del conferimento dell’incarico con contestuale indicazione dei correttivi più opportuni da apportare;
- b) Predisposizione, adeguamento e aggiornamento, con relazione periodica, di un Progetto globale di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell’Ente, anche in conseguenza degli obblighi di legge, corredato dalla relativa stima economica;
- c) Assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell’attività dell’Ente, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- d) Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- e) Assistenza pre, durante e post espletamento delle procedure di gara con redazione della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bandi di gara, lettere-invito);
- f) Assistenza nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;
- g) Assistenza nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente risoluzione;
- h) Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del Progetto globale di copertura assicurativa che riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie a breve e medio termine.

**Art.. 3**  
**DURATA DELL’INCARICO**

L’incarico ha durata di tre anni con inizio dal .....

In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione secondo quanto previsto dall’art. 8, il Broker, su richiesta dell’Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all’Ente stesso.

**Art. 4**  
**OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER**

Il Broker nell’espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l’incarico nell’interesse dell’Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di

pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Consorzio;

- Dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- Non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- E' tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del c.c.
- Sono a carico del Broker:
- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 5**

#### **OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

#### **Art. 6**

#### **PREROGATIVE DELL'ENTE**

E' facoltà dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, di avvalersi del Broker per tutte o anche solo per alcune delle prestazioni indicate nell'art. 2.

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio. Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente.

#### **Art. 7**

#### **DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art.8**

#### **RISOLUZIONE ANTICIPATA**

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato o nel bando.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto all'Albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

**Art. 9**  
**INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

**Art. 10**  
**COMPENSI DEL BROKER**

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

**Art. 11**  
**PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato l'Ente da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

L'Ente si riserva la facoltà di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di ogni ulteriore danno provocato direttamente o indirettamente dai ritardi di cui sopra.

**Art. 12**  
**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Ente ed il Broker dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione arbitrale. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno dall'Ente, uno dal Broker e il terzo di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Gli arbitri giudicheranno "pro bono et aequo" ed il loro lodo avrà forza di sentenza tra le parti.

Le spese seguiranno la parte soccombente e verranno anticipate, se del caso, dalla parte più diligente.

**Art.13**  
**FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente disciplinare, per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di Salerno.

#### **Art. 14**

### **AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

#### **Art. 15**

### **NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.